



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 9
Data 05.05.2020

Ordinanza sindacale di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali e altre modalità organizzative. Proroga misure

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 35;
- il DPCM del 8 marzo 2020, intervenuto per dettare severe disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, solo in alcune zone "rosse" del Nord Italia;
- il DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso le suddette misure previste all'intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;

Visti:

- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, che si intende qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "*le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "*le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "*Misure urgenti in materia di pubblico impiego*", dispone: "*3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...] ferme restando le disposizioni già rese per il personale delle istituzioni scolastiche*";

- il DPCM del 10.04.2020, che ha esteso le misure dal 14.04.2020 fino al 03.05.2020
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.04.2020 nella fattispecie il n. 6 che prevede *“ la sospensione d’intesa con ANCI , ANPCI, UNCEM, UPI e ALI delle attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali , fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti, d’intesa con il Prefetto”*

Viste :

- la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione, rubricata : *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.”*
- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, rubricata : *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

Visti :

- l’art. 6 del Decreto Regionale n. 34 del 21.03.2020 con il quale si dispone la: *“sospensione omissis dell’attività degli uffici pubblici regionali, provinciali, comunali fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili.....omissis..”*
- l’art. 1, lett. a del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 ai sensi del quale: *“omissis.....Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”*

Richiamata le proprie precedenti:

- Ordinanza n 1 del 12.03.2020 con la quale venivano individuati i servizi comunali *“indifferibili da rendere in presenza”* dei dipendenti comunali ed erano dettate le altre modalità organizzative, disponendo la durata delle prescrizioni fino al 3.04.2020;
- Ordinanza n. 4 del 03.04.2020 con la quale venivano individuati i servizi comunali *“indifferibili da rendere in presenza”* dei dipendenti comunali ed erano dettate le altre modalità organizzative, disponendo la durata delle prescrizioni fino al 14.04.2020;
- Ordinanza n. 5 del 14.04.2020 con la quale venivano individuati i servizi comunali *“indifferibili da rendere in presenza”* dei dipendenti comunali ed erano dettate le altre modalità organizzative, disponendo la durata delle prescrizioni fino al 04.05.2020

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, in particolare l’articolo 1, comma 1 ai sensi del quale : *“ L’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e dell’Ordinanza del 28.03.2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13.04.2020”*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante *“ulteriori misure attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale”*
- il parere del gruppo di studio, istituito con DGR n. 1-1252 del 20.04.2020, sull’applicabilità alla Regione Piemonte, anche dal punto di vista della sicurezza, delle misure contenute nel DPCM del 26.04.2020
- La relazione del Comitato tecnico scientifico regionale del 29.04.2020
- Il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 02.05.2020 n. 43 nella fattispecie il n.16 che prevede *“la sospensione d’intesa con ANCI , ANPCI, UNCEM, UPI e ALI delle attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali , fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti, d’intesa con il Prefetto”*

Evidenziato che :

- il DPCM 26.4.2020 dispone che restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 87 del d.l. 18/2020, nella fattispecie, l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale *"per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 82"*
- il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni,
- le pubbliche amministrazioni sono tenute a proseguire con le modalità organizzative sin qui seguite,
- l'articolo 1, lettera hh) del DPCM 26.04.2020 conferma il contenuto della medesima lettera già inserito nel Dpcm 10/aprile 2020: *"si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie", ferme restando appunto le norme sullo smart working"*
- il DPCM 26.04.2020 in merito alla fruizione delle ferie nel lavoro pubblico non si riferisce più alle sole ferie "pregresse", esplicitamente citate dall'articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020, ma alle ferie in generale come strumento utile allo scopo all'assenza giustificata dal servizio con conservazione della retribuzione, da utilizzare in base alle esigenze organizzative degli enti, come modalità normale ed ordinaria e tra queste ferie, non solo "pregresse", certamente rientrano anche quelle "maturate" nel 2020

Considerata l'urgenza, vista le ultime disposizioni restrittive emanate continuare a limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

1. la proroga di tutte le prescrizioni disposte con Ordinanza n. 5 del 14.04.2020 **dal 05.05.2020 fino al 18.05.2020 compreso**;
2. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
3. Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG di Cuneo;
4. Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza trasmessa a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Monasterolo di Savigliano, 05.05.2020

IL SINDACO
Giorgio Albertone




